

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1276)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12ª Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1965*

*(V. Stampato n. 2348)*

**d'iniziativa dei deputati BOVA, ARMAROLI e ORLANDI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 1º luglio 1965*

Determinazione della data delle elezioni per il rinnovo degli organi elettivi  
dell'artigianato

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui all'articolo 13, lettera *a*), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.

Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1957, n. 266.

La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato, nonché degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle Casse mutue provinciali di Malattia per gli artigiani e della relativa Federazione, già prorogata con legge 6 dicembre 1964, n. 1320, fino al 31 ottobre 1965, è ulteriormente prorogata fino all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali, costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del presente articolo.